



POLITICA DI IMPEGNO

di Equita Capital SGR S.p.A.

Approvata dal Consiglio di amministrazione il 29/08/2022

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	4
3. Principi di Stewardship.....	5
3.1 PRINCIPIO 1 - La SGR monitora gli emittenti quotati partecipati	5
3.2 PRINCIPIO 2 - La SGR definisce linee guida chiare sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore	6
3.3 PRINCIPIO 3 – La SGR valuta, se del caso, l’ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.....	7
3.4 PRINCIPIO 4 – La SGR esercita i diritti di voti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole	8
3.5 PRINCIPIO 5 – La SGR tiene traccia dell’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di <i>governance</i> esterna. 10	
4. Engagement ESG	10
5. Gestione dei conflitti di interesse	10
6. Trasparenza e pubblicità	11

1. Premessa

La Direttiva europea 2017/828 (c.d. "*SHRD II*"), che modifica la precedente Direttiva 2007/36/CE – c.d. "*Shareholders' Rights Directive*" o "*SHRD*" – introducendo nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti, stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. In termini generali, la SHRD II è volta a migliorare la *governance* delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Il recepimento della *SHRD II* è avvenuto in Italia con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 49 del 10 maggio 2019 che ha modificato il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF introdotto dal suddetto decreto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. In applicazione della sezione I-*ter* del TUF avente ad oggetto "*Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto*", si qualificano quali "gestori di attivi" le SGR, le SICAV e le SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli; si qualificano invece come "investitori istituzionali" le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed i fondi pensione (esclusi quelle di piccole dimensioni).

Equita Capital SGR S.p.A. (la "**Società**" o la "**SGR**") in qualità di appartenente alla categoria dei "gestori di attivi" ai sensi dell'art. 124-*quater* del TUF è, dunque, tenuta ad adottare e a comunicare al pubblico tale "Politica di Impegno" (la "Politica") che descriva "*le modalità con cui i suddetti soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno*".

La Società ritiene inoltre necessari buoni *standard di governance* per poter perseguire la fiducia nel mercato dei capitali e che, al fine della dialettica interna alle società partecipate, sia fondamentale il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori e dai rispettivi *advisor*.

A tal fine, la SGR ha anche aderito ai “*Principi Italiani di Stewardship*”¹, definiti dall’associazione di categoria Assogestioni. L’obiettivo derivante dall’adozione di suddetti principi è quello di dotarsi di una serie di *best practice* che possano incentivare, tra le altre cose, un azionariato responsabile; con la convinzione che questo impegno si possa tradurre in migliori *performance* per gli azionisti nel lungo termine.

La presente Politica di Impegno prevede quindi, oltre al monitoraggio, anche attività di dialogo diretto con le società partecipate tramite azioni di comunicazioni dirette.

La SGR applica la Politica agli emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato italiano o in un altro Stato comunitario nei quali gli OICR dalla stessa gestiti detengano partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale degli stessi emittenti².

Tali soglie sono soggette a revisione da parte dei competenti organi aziendali della SGR. In ogni caso, anche qualora la partecipazione complessivamente detenuta dagli OICR gestiti dalla SGR risulti inferiore alla soglia predeterminata, la Politica potrà essere applicata a discrezione della stessa SGR anche in coerenza con le strategie specifiche applicate dai diversi fondi gestiti e con la rilevanza della partecipazione sul Net Asset Value dei singoli OICR.

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi sono:

- Direttiva 2007/36/CE (cd. SHRD) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
- Direttiva 2017/828/UE (cd. SHRD II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 2018 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo n. 49/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828, relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Capo II Titolo III Parte IV Sezione I *ter* (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto).

¹ I Principi Italiani di Stewardship, corredati da una serie di Raccomandazioni di *best practice*, sono rivolti alle società che prestano i servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli al fine di stimolare il confronto e la collaborazione tra Equita Capital SGR S.p.A. e gli emittenti quotati in cui essi investono. I Principi si ispirano all’*EFAMA Stewardship Code – Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies* approvato dall’*European Fund and Asset Management Association* alla quale partecipa anche Assogestioni e sono allineati alle previsioni della Direttiva (UE) 2017/828 – c.d. Shareholder Rights Directive II (“SHRD II”).

² La soglia del 5% non è rilevante con riguardo alle posizioni assunte nell’ambito del servizio di gestione di portafogli - deleghe di gestione: in tal caso, a prescindere dalla soglia % di partecipazione nell’emittente, l’adempimento degli obblighi correlati è in carico al soggetto delegante.

- Regolamento (UE) 20109/2088 (“SFDR”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
- Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 art. 37 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza.

3. Principi di Stewardship

La SGR ha adottato la presente Politica in cui viene illustrata la strategia per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto relativamente alle società partecipate.

Di seguito vengono indicate le modalità di attuazione delle raccomandazioni individuate all’interno dei “Principi Italiani di Stewardship” che guidano la Politica, la quale si applica ai rapporti tra la Società ed emittenti quotati partecipati. In particolare, vengono dettagliati:

- le modalità di monitoraggio degli emittenti quotati partecipati su questioni rilevanti servendosi anche di un dialogo attivo;
- la strategia di intervento;
- l’approccio all’*engagement* collettivo (collaborazione con altri azionisti);
- la strategia adottata circa l’esercizio dei diritti di voto anche in delega o mediante servizi di consulenza al voto (proxy advisor), ivi incluse le informazioni su come tali diritti vengono esercitati;
- la modalità di gestione dei conflitti di interesse (attuali e potenziali);
- la modalità di divulgazione delle informazioni in materia di *governance esterna*.

3.1 PRINCIPIO 1 - La SGR monitora gli emittenti quotati partecipati

La normativa considera essenziali i dialoghi con le società partecipate, per contribuire a migliorare le pratiche di governo societario, per garantire la creazione di valore a lungo termine nelle società partecipate. Infatti, la SHRD II ritiene che il *“maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite (UNPRI)”*.

L’attività di monitoraggio - attivo e continuo - si incentra, principalmente, su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti al fine di poter agire in modo proattivo per incrementare nel tempo il valore degli investimenti e tutelare da rischi il valore dei patrimoni gestiti nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi.

L'attività di monitoraggio, condotta in via continuativa, viene svolta con varie modalità, tra queste si possono citare a titolo esemplificativo:

- analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari (es. attraverso la consultazione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente);
- partecipazione ad incontri con gli emittenti, sia *one-to-one* che a partecipazione allargata;
- analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni;
- incontri e confronti con altri investitori di riferimento;
- ausilio esterno del Comitato di Corporate Governance presente all'interno dell'Associazione di Categoria al fine di monitorare eventi societari rilevanti.

La suddetta attività di monitoraggio prevede anche la verifica periodica dell'efficacia del sistema di *governance* delle società partecipate.

Per le attività di cui sopra, la SGR promuove un dialogo diretto con gli esponenti degli emittenti.

La Società, nell'ambito delle attività di monitoraggio, chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità della SGR di negoziare le azioni di detti emittenti non le siano comunicate senza il suo preventivo consenso.

3.2 PRINCIPIO 2 - La SGR definisce linee guida chiare sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore

L'*engagement* della SGR con gli emittenti quotati partecipati aiuta a garantirne il valore nel lungo termine, costituendo una delle misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti/investitori, nonché una delle modalità attraverso cui vengono esercitati, nell'interesse di questi ultimi, i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

Sulla base di circostanze stabilite dalla SGR, viene valutato se e come discutere con i membri competenti, degli organi di amministrazione e controllo della società emittente partecipata di problematiche emerse dal monitoraggio di detto emittente.

La SGR monitora e interviene su tematiche attinenti a:

- strategia;
- risultati finanziari e non finanziari;
- rischi e struttura del capitale;
- governance;
- impatto sociale e ambientale.

Le attività di *engagement*, a titolo esemplificativo, potrebbero comprendere:

- incontri con il *management* e strutture di *investor relation* per trovare conferme della validità dell'investimento e/o discutere di problematiche riscontrate;
- invio di lettere con richieste di precisazioni e chiarimenti;
- esplicitazione delle preoccupazioni tramite i consulenti dell'emittente;
- incontro con i membri competenti degli organi di amministrazione e controllo.

Anche il disinvestimento può essere utilizzato come strumento volto alla tutela degli interessi dei propri clienti/investitori, qualora l'attività di monitoraggio fornisca risultati non soddisfacenti.

In ogni caso, le informazioni raccolte nell'ambito di tali attività di intervento sono gestite nel pieno rispetto delle regole adottate dalla SGR in tema di informazioni privilegiate o riservate.

3.3 PRINCIPIO 3 – La SGR valuta, se del caso, l'ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto

Qualora il dialogo con gli organi sociali non risulti soddisfacente, la SGR valuta se proseguire nel proprio intento, considerando anche l'opportunità di coinvolgere altri investitori, adottando l'approccio ritenuto migliore al fine di promuovere un miglioramento della *performance*. Talvolta la cooperazione con altri investitori si rivela il metodo più efficace per esercitare l'*engagement*.

La Società potrà ricorrere ad un *engagement collettivo*, ad esempio, al fine di:

- intervenire, anche congiuntamente, su temi specifici;
- rilascio di dichiarazioni pubbliche prima o durante l'Assemblea annuale o l'Assemblea straordinaria degli azionisti;
- presentare eventuali deliberazioni in Assemblea;
- richiedere la convocazione di un'Assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'Assemblea già convocata per proporre agli azionisti possibili iniziative specifiche (es. modifiche degli organi sociali).

La SGR può partecipare ad iniziative collettive realizzate da Assogestioni. L'impegno collettivo attraverso Assogestioni e la presentazione di candidati per l'elezione a componenti di minoranza indipendente degli organi sociali degli emittenti quotati partecipati, attraverso le liste di Assogestioni rappresenta un metodo continuo, efficace e costruttivo di interazione con gli emittenti partecipati.

I principi ed i criteri per l'individuazione dei candidati attraverso le liste di Assogestioni sono stabiliti dal Comitato per la Corporate Governance. Il Comitato è responsabile dell'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati, nonché dell'individuazione della condizione di ineleggibilità e incompatibilità.

3.4 PRINCIPIO 4 – La SGR esercita i diritti di voti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti in modo consapevole

La SGR può esercitare il ruolo di azionista votando ed intervenendo alle assemblee delle società partecipate, nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori e mediante un approccio costruttivo e di lungo periodo finalizzato al miglioramento del profilo aziendale dal punto di vista della performance finanziaria, del governo societario, dell'impatto ambientale e sociale della società partecipata stessa.

La SGR esercita, nell'esclusivo interesse degli investitori, i diritti di voto con la consapevolezza che le decisioni assunte durante l'Assemblea degli azionisti possano influenzare, nel medio-lungo periodo, il valore degli strumenti finanziari detenuti. L'esercizio dei diritti di voto tiene conto di:

- monitoraggio di operazioni pertinenti sul capitale (corporate action);
- conformità agli obiettivi e alle politiche di investimento degli OICR interessati;
- prevenzione o gestione di eventuali conflitti d'interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli su base individuale – deleghe di gestione, la SGR non esercita il diritto di voto relativo alle azioni detenute dal cliente nel portafoglio gestito, salvo che il cliente stesso non abbia conferito apposita procura ai sensi dell'art. 24 del TUF o questo sia espressamente disciplinato nell'accordo di gestione.

Le motivazioni che guidano la scelta delle assemblee cui partecipare potrebbero essere, ad esempio, e in via non esaustiva, quelle di:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative di capitale, interagendo con il management della società (si vedano le soglie ritenute rilevanti indicate sopra);
- partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti al fine di accrescere l'attenzione su situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi degli OICR gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

La Società valuta se esercitare o meno i diritti di voto sulla base delle conseguenze economiche che potrebbero avere le proposte all'ordine del giorno sul valore delle partecipazioni azionarie detenute nei portafogli degli OICR. L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata avendo modo di aver analizzato e compreso le proposte del *management* e degli azionisti individuando in tali proposte i giusti elementi che possono incrementare il valore delle partecipazioni azionarie.

Qualora la SGR decida di esercitare i diritti di voto in un emittente quotato partecipato, vota - ove possibile - per tutte le azioni detenute.

Prima di esprimere un voto contrario rispetto a risoluzioni del management che possano avere effetti significativi sulla società partecipata, viene considerata l'ipotesi – di cui al Principio 2 – di avviare forme di *engagement* con detto emittente.

Nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- esercita il diritto di voto in totale autonomia e indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo di società italiane, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

La SGR può ricorrere a società terze specializzate impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio di voto oppure delegare un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo o anche un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc.); inoltre, se ritenuto più efficiente nell'interesse degli OICR gestiti, può utilizzare il *proxy voting* eventualmente previsto dagli emittenti in rappresentanza delle minoranze azionarie. Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui potrebbe non tradursi in un vantaggio per gli OICR gestiti, in eventuali ipotesi di mancanza di informativa adeguata e sufficiente per manifestare il voto in modo consapevole oppure nel caso in cui i titoli sono oggetto di prestito titoli e non si intende procedere al richiamo degli stessi.

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la sua valutazione deve sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conformemente a quanto previsto dalla Politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR.

Le procedure e le misure adottate garantiscono che i soggetti rilevanti, impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Società e all'entità del rischio che gli interessi del cliente e/o degli OICR siano danneggiati.

3.5 PRINCIPIO 5 – La SGR tiene traccia dell’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti e adotta una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di *governance* esterna.

La SGR rende disponibile la Politica a tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

La SGR si impegna inoltre a rendicontare e comunicare al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale Politica di impegno evidenziando le principali attività svolte in materia di *engagement*.

Si impegna, altresì, ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità di esercizio dei diritti di voto nelle società di cui è azionista o pubblicandone adeguata informativa nei rendiconti di gestione dei fondi e/o sul proprio sito internet o in alternativa dandone comunicazione agli investitori su loro richiesta a seconda della tipologia di fondo e di strategia perseguita.

Infine, la SGR sottopone a monitoraggio l’efficacia delle soluzioni adottate e riesamina periodicamente la Politica.

4. Engagement ESG

La SGR sostiene che i fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG”) abbiano un impatto diretto sui rendimenti e sui rischi degli investimenti, riconoscendo così una forte relazione tra fattori ESG e *performance* a lungo termine degli investimenti.

Per tale motivo, la Società si impegna a integrare tali fattori nei processi decisionali con l’obiettivo di creare rendimenti per gli investitori, creando al contempo valore per tutti gli *stakeholder*. Con riferimento alle modalità di implementazione dei fattori ESG e del Regolamento SFDR nei processi di investimento si rimanda alla “Responsible Investment Policy” adottata dalla SGR, che si applica agli emittenti quotati e non quotati.

5. Gestione dei conflitti di interesse

La SGR si è dotata di procedure interne e di presidi idonei a salvaguardare i diritti degli OICR e degli investitori, in modo da ridurre al minimo il rischio derivante da situazioni di conflitto di interesse, potenziali o effettive.

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell’esclusivo interesse degli investitori, la SGR nelle sue valutazioni, considera sempre le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse.

Pertanto, la SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza degli OICR gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali, né delega a società del gruppo o a esponenti di queste l’esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza degli OICR gestiti.

In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse degli investitori.

6. Trasparenza e pubblicità

La SGR rende disponibile la presente Politica di impegno a tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione nel proprio sito internet e ne dà notizia nell'ambito del prospetto, delle relazioni annuali e semestrali di gestione dei fondi.

La SGR, inoltre, fornisce su base annua una informativa relativa alle modalità di attuazione della Politica di impegno includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso a eventuali consulenti in materia di voto.

Infine, la SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle soluzioni adottate e riesamina periodicamente la Politica di impegno.